



REGOLAMENTO CONTRASTO ALL'EVASIONE

*(adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 06.03.2020)
(modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 10.08.2020)*

REGOLAMENTO CONTRASTO ALL'EVASIONE DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI E DISCIPLINANTE LA LORO RATEIZZAZIONE

(ai sensi dell'art. 15 ter del d.l. 30.04.2019 n. 34 così come modificato dalla legge di conversione del 28.06.2019 n. 58, e recependo quanto previsto dalle disposizioni della legge 27 dicembre 2019, n.160.)

Art. 1

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 nonché alla L.160/2019.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione, tenuto conto che la L. 160/2019 all'art.1, comma 792, lettera a), prevede che: *“l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente e' riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati”*.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

L'attività di riscossione si atterrà alle disposizioni di cui ai precedenti punti da b) a l) del suddetto comma 792

Art 2

“Il contribuente che non ha provveduto al versamento del tributo dovuto, viene considerato irregolare ai fini tributari dal 1 gennaio dell'anno successivo all'ultima scadenza (es. TARI 2017 ultima scadenza nell'anno 2017 si diventa irregolare dal 1 gennaio 2018, se TARI 2017 ultima scadenza nell'anno 2018 si diventa irregolare dal 1 gennaio 2019).

Nel caso in cui il contribuente abbia impugnato un **avviso di pagamento, e/o un'ordinanza di ingiunzione e/o una cartella esattoriale** nei termini previsti dalla legge continuerà ad essere considerato irregolare ai fini tributari; il contribuente potrà diventare regolare ai fini tributari solo in caso di definizione del giudizio con sentenza **definitiva** favorevole al contribuente. Nel caso in cui il contribuente dovesse ottenere dalla Commissione Tributaria un provvedimento di sospensione dell'atto impugnato, lo stesso continuerà ad essere considerato regolare sino alla definizione del giudizio.

Anche l'**avviso di accertamento** notificato al contribuente dall'Ente o dal Concessionario assume rilevanza nella regolarità tributaria:

- decorsi i termini di legge per l'impugnazione senza che si sia provveduto al pagamento o presentato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria il contribuente sarà considerato **non regolare** ai fini tributari.
- nel caso in cui l'avviso di accertamento venga impugnato nei termini previsti dalla legge, il contribuente verrà considerato regolare ai fini tributari in attesa della definizione del giudizio di primo grado (sentenza Commissione Tributaria Provinciale).
- qualora il giudizio di primo grado si definisca con sentenza sfavorevole al contribuente, anche solo parzialmente, lo stesso dal deposito della sentenza verrà considerato irregolare, e rimarrà irregolare anche in caso di impugnazione della sentenza stessa innanzi alla Commissione Tributaria Regionale a meno che non intervenga un provvedimento di sospensione dell'efficacia della sentenza.
- in caso di giudizio di primo grado deciso, invece, con sentenza favorevole al contribuente lo stesso continuerà ad essere considerato regolare ai fini tributari anche in caso di impugnazione innanzi la Commissione Tributaria Regionale da parte dell'Ente della sentenza di primo grado;
- nel caso in cui il giudizio di appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale sia deciso con sentenza sfavorevole al contribuente lo stesso verrà considerato non regolare ai fini tributari anche in caso di impugnazione della sentenza di secondo grado innanzi alla Corte di Cassazione; nel caso in cui il contribuente dovesse ottenere dalla Commissione Tributaria un provvedimento di sospensione dell'atto impugnato, lo stesso continuerà ad essere considerato regolare ai fini tributari sino alla definizione del giudizio.
- qualora il giudizio di appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale sia deciso con sentenza favorevole al contribuente lo stesso verrà considerato regolare ai fini tributari

anche in caso di impugnazione della sentenza di secondo grado innanzi alla Corte di Cassazione da parte dell'Ente.

Rateizzazione del debito: il contribuente debitore che, ai sensi dell'art. 1 comma 796 L. 27.12.2019 n.160, versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può accedere alla ripartizione delle somme dovute. Come ulteriore prescrizione, soltanto ed esclusivamente per accedere al beneficio della rateizzazione del proprio debito relativo ad annualità precedenti, derivante da un avviso di pagamento, e/o da un'ordinanza di ingiunzione e/o da una cartella esattoriale e/o da un avviso di accertamento ed atti similari, , oltre a non essere irregolare così come previsto dal comma 1 del presente articolo per l'anno corrente, dovrà essere in regola con il pagamento delle rate ordinarie per l'anno in corso (a titolo meramente esemplificativo: al momento della richiesta di rateizzazione dovrà aver provveduto al pagamento alle rate scadute per l'anno corrente).

Al fine di valutare la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica, è necessario presentare la seguente documentazione:

- per le persone fisiche “non imprenditori” è necessaria autodichiarazione delle motivazioni che hanno comportato la temporanea situazione di difficoltà economica attestata da un valore non superiore a euro 15.000 del cosiddetto indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nonché dalla giacenza media dei conti di tutto il nucleo familiare. Per ottenere la rateizzazione, la giacenza media dovrà essere inferiore al doppio del debito nei confronti del Comune;
- per gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, è necessaria autodichiarazione delle motivazioni del comprovato disagio economico attestata da un valore non superiore a euro 15.000 del cosiddetto indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché dalla giacenza media dei conti di tutto il nucleo familiare. Per ottenere la rateizzazione, la giacenza media dovrà essere inferiore al doppio del debito nei confronti del Comune;
- per tutte le altre forme di società, consorzi, associazioni, fondazioni, comitati, enti, è necessario comunicare nell' istanza di rateizzazione l'indice di Liquidità Primaria così definito ((Liquidità immediata+ Liquidità Differita)/ Passività corrente). La rateizzazione viene concessa solo se tale indice è inferiore a 1, così come dichiarato dal legale rappresentante.

La motivata domanda di rateizzazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, potrà essere presentata tramite raccomandata a/r oppure a mezzo pec all'indirizzo ufficio.protocollo@pec. comune.bacoli.na.it o ancora a mano presso il servizio tributi del Comune. Sarà cura degli uffici provvedere a rilasciare piano di ammortamento comprensivo di interessi.

Il Responsabile del Servizio Tributi autorizza la rateizzazione del debito nel modo seguente:

fino ad un debito di € 100,00	Nessuna rateizzazione
Da € 100,01 fino ad un debito di € 500,00	Fino a n. 4 rate mensili
Da € 500,01 fino ad un debito di € 3.000,00	Fino a n. 10 rate mensili
Da € 3.000,01 fino ad un debito	Fino a n. 20 rate mensili

di € 6.000,00	
Da € 6.000,01 a € 20.000,00	Fino a n. 36 rate mensili
Da € 20.000,01 a € 100.000,00	Fino a n. 46 rate mensili
Da € 100.000,01 a € 500.000,00	Fino a n. 60 rate mensili
Da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	Fino a n. 72 rate mensili
Oltre 1.000.000,01	Fino a n. 120 rate mensili

Per le attività a carattere stagionale il rateizzo potrà essere, su richiesta del contribuente, modulato con rate diversificate negli importi riducendo le stesse fino al 40% nei periodi in cui l'attività non viene svolta e maggiorandole nella stessa misura della riduzione nei periodi di attività. Resta inteso che il numero di rate non potrà superare quanto indicato in precedenza.

Nel caso di istanza di rateizzo per somme superiori ad euro 500.000,00, dovrà essere allegata alla domanda una relazione indicante:

- i motivi che determinano l'impossibilità di far fronte al pagamento;
- la presenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l'esistenza dei mezzi necessari per far fronte al pagamento del debito iscritto a ruolo e di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità dei pagamenti, oppure, in mancanza, la disponibilità da parte di terzi a garantire, prima della concessione del provvedimento, il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria ovvero ipoteca di primo grado su beni il cui valore, determinato ai sensi dell'art. 79 dpr n. 602/1973, sia superiore all'ammontare del debito residuo maggiorato degli interessi di dilazione. in quest'ultimo caso il provvedimento di dilazione dovrà comunque essere sottoscritto per accettazione dal terzo garante.

Nel caso di mancato pagamento di una rata la stessa potrà essere sanata entro il termine di scadenza della rata successiva, con il pagamento degli interessi di legge, senza che questo comporti la decadenza del rateizzo richiesto.

Si decade dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di quattro rate anche non consecutive.

La rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, contestualmente alla domanda.

In caso di Società in liquidazione, sarà cura dell'Ente stabilire il numero di rate che in ogni caso non potrà essere inferiore a quattro e superiore a centoventi.

Coloro che hanno già una rateizzazione in corso con l'Ente e sono regolari nel pagamento delle rate previste, **sempre che siano in regola con i pagamenti dei tributi relativi all'anno in corso**, potranno accedere ad un ulteriore rateizzo di altre somme dovute a titolo di tributi, attraverso:

- l'estinzione preventiva del rateizzo in corso attraverso il versamento della somma restante in un'unica soluzione e conseguente accesso ad un nuovo rateizzo nei modi e termini sopra previsti;
- accedendo ad un nuovo rateizzo secondo le seguenti modalità:

fino ad un debito di € 100,00	Nessuna rateizzazione
Da € 100,01 fino ad un debito di € 500,00	Fino a n. 4 rate mensili
Da € 500,01 fino ad un debito di € 3.000,00	Fino a n. 10 rate mensili
Da € 3.000,01 fino ad un debito di € 6.000,00	Fino a n. 20 rate mensili
Da € 6.000,01 a € 20.000,00	Fino a n. 36 rate mensili
Da € 20.000,01 a € 100.000,00	Fino a n. 46 rate mensili
Da €100.000,01 a € 500.000,00	Fino a n. 60 rate mensili
Da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	Fino a n. 72 rate mensili
Oltre 1.000.000,01	Fino a n. 120 rate mensili

- Alle rateizzazioni saranno applicati gli interessi e le eventuali sanzioni, qualora applicabili in base alla normativa nazionale
- È altresì applicabile il cosiddetto “Ravvedimento Operoso”, come da art. 13 D.Lgs n. 472/1997

Art. 3

Ai contribuenti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.

Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, essendo risultata negativa la verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, attivata anche dalla mancata presentazione dell'autocertificazione, di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento, da parte degli esercenti/concessionari, l'ufficio competente (commercio/demanio/edilizia privata o altri) provvederà a notificare all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione/attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività o altro assegnando un termine di 15 giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente.

Tale provvedimento potrà essere revocato in caso di pagamento della somma dovuta in un'unica soluzione o attraverso una rateizzazione del debito.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione o altro provvedimento verrà revocato.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria secondo le modalità previste dall'art. 2.

Art. 4

All'atto della richiesta di licenze, autorizzazioni e concessioni o altri provvedimenti e dei relativi rinnovi alla ricezione delle istanze/segnalazioni dovrà essere allegata l'autocertificazione di regolarità tributaria (il cui modulo viene allegato al presente regolamento).

La mancata allegazione comporterà l'attivazione dell'attività di verifica ispettiva da parte dell'ufficio tributi; nel caso in cui la verifica dovesse evidenziare una posizione di irregolarità tributaria la richiesta verrà respinta.

Nel caso di richiesta da parte di una **persona fisica**:

- dovrà essere allegata l'autocertificazione di regolarità tributaria; la persona fisica non dovrà essere amministratore o avere ricoperto cariche amministrative in corso e precedenti (5anni) con società, enti, associazioni e consorzi, che risultano non possedere la regolarità tributaria con il Comune di Bacoli nel corso del loro mandato

Nel caso di richiesta da parte di una **società di persone**:

- all'istanza/segnalazione dovrà essere allegata l'autocertificazione di regolarità tributaria della società e di tutti gli amministratori appartenenti alla società stessa.
- Gli amministratori non dovranno rivestire cariche in corso e precedenti (5anni) con società, enti, associazioni e consorzi, che risultano non possedere la regolarità tributaria con il Comune di Bacoli nel corso del loro mandato

Nel caso di richiesta da parte di una **società di capitali**:

- all'istanza/segnalazione dovrà essere allegata l'autocertificazione di regolarità tributaria della società ed anche degli amministratori della società.
- Gli amministratori non dovranno rivestire cariche in corso e precedenti (5anni) con società, enti, associazioni e consorzi, che risultano non possedere la regolarità tributaria con il Comune di Bacoli nel corso del loro mandato

Nel caso di vendita o di fitto di azienda o ramo di azienda, dovranno essere regolari dal punto di vista tributario sia il cedente che il cessionario.

Nel caso di richiesta da parte di un **Ente, Associazione, Consorzio**

- all'istanza/segnalazione dovrà essere allegata l'autocertificazione di regolarità tributaria dell'Ente, dell'Associazione e del Consorzio ed anche dei loro amministratori. Gli amministratori non dovranno rivestire cariche in corso e precedenti (5anni) con società, enti, associazioni e consorzi, che risultano non possedere la regolarità tributaria con il Comune di Bacoli nel corso del loro mandato

Nel caso di richiesta da parte di un **Comitato**

- all'istanza/segnalazione dovrà essere allegata l'autocertificazione di regolarità tributaria del Presidente del Comitato

Tutti coloro, persone fisiche, società di Persone, società di Capitale, Enti, Associazioni, Consorzi e Comitati, che vogliono usufruire, sia gratuitamente, tramite eventuale patrocinio, sia a pagamento di strutture comunali e/o delle sue partecipate, dovranno presentare autodichiarazione di regolarità contributiva nei confronti del Comune. In mancanza provvederà il Comune all'accertamento.

In caso di rilascio di nuove licenze, autorizzazioni e concessioni, relativi all'esercizio di attività commerciali, dovrà essere allegata l'autocertificazione della regolarità tributaria anche del proprietario dell'immobile, ove diverso dall'esercente, dove è esercitata l'attività stessa. In mancanza provvederà l'Ente.

Art 5

All'atto della presentazione della SCIA unica o condizionata concernente attività commerciali o produttive dovrà essere presentata copia dell'iscrizione ai tributi locali.

Nel corso del rapporto concessorio, autorizzatorio e/o dell'esercizio dell'attività commerciale i concessionari/esercenti dovranno presentare una volta l'anno (entro il 30 settembre di ogni anno) l'autocertificazione della regolarità tributaria come richiesta nell'art.4 per il rilascio dei provvedimenti.

La mancata presentazione comporterà l'attivazione dell'attività di verifica ispettiva da parte dell'ufficio tributi; nel caso in cui la verifica dovesse evidenziare una posizione di irregolarità tributaria sarà attivata la procedura di cui all'art. 3 del presente regolamento

Art. 6

Le previsioni del presente regolamento dalla loro efficacia abrogano tutte le norme con esse in contrasto.

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente ed alla normativa nazionale.

Art. 7

(norma transitoria)

Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento all'Albo Pretorio del Comune di Bacoli, tutti i soggetti di cui ai precedenti articoli, destinatari di licenze, autorizzazioni e concessioni di qualsiasi tipo rilasciate dal Comune di Bacoli, fermo restando quanto disposto dall'art. 5 dovranno presentare autocertificazione di regolarità tributaria come richiesto all'art. 4. In mancanza provvederà il Comune alla verifica.

Art. 8

La data di entrata in vigore del presente regolamento è quella di pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune di Bacoli.